

Rottamazione-quater su interessi da sospensione

In quanto sostitutivi degli interessi di mora e accessori rispetto al capitale oggetto di riscossione e di adesione alla definizione agevolata, anche gli interessi cosiddetti "da sospensione" godono degli effetti della rottamazione quater.

Si tratta delle considerazioni oggetto della sentenza n. 2/2026 emessa dalla Cgt di I grado di Lecce (presidente Giovanni Romano, relatore Luigi Amantonico) e depositata il 2 gennaio.

Il collegio leccese, con tale pronuncia, ha accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di interessi maturati a seguito di provvedimenti di sospensione giudiziale, riferiti ad avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2006, già inclusi nella definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022 (cosiddetta Rottamazione-quater).

La Corte si è occupata della natura giuridica degli interessi da sospensione e della loro sorte in presenza dell'adesione alla definizione agevolata. La Cgt ha affermato che la definizione dell'obbligazione principale mediante rottamazione-quater si estende anche agli interessi cosiddetti "da sospensione", in ragione del principio di accessorietà. Tali interessi, infatti, maturano sul medesimo capitale oggetto di riscossione e si pongono come sostitutivi degli interessi di mora per il periodo in cui opera la sospensione della riscossione.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5693/2023), il collegio ha ricordato che nella nozione di interessi di mora rientrano anche gli interessi da sospensione, in quanto funzionalmente collegati al ritardo nel pagamento del tributo.

Particolare rilievo viene attribuito all'interpretazione letterale della disciplina della rottamazione-quater, che consente l'estinzione dei carichi affidati all'agente della riscossione mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese di notificazione ed esecutive, con esclusione di interessi e sanzioni, indipendentemente dalla loro qualificazione. In tale prospettiva, la Corte ha chiarito che l'effetto estintivo opera anche qualora gli interessi da sospensione non risultino ancora iscritti a ruolo alla data limite prevista dalla legge, purché riferiti a debiti rientranti nella definizione agevolata.

Ne consegue, secondo il collegio, che la pretesa relativa agli interessi da sospensione risulta priva di fondamento giuridico una volta che il tributo principale sia stato oggetto di definizione agevolata e il contribuente abbia regolarmente adempiuto al piano di rateazione. L'accoglimento del ricorso ha comportato l'annullamento integrale della cartella impugnata, con condanna dell'amministrazione finanziaria alle spese di lite.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) La definizione dell'obbligazione principale, per il tramite dell'adesione all'istituto deflattivo (rottamazione-quater), come nel caso in esame, investe anche gli interessi cosiddetti "da sospensione" per l'identità della natura di questi ultimi e di quelli di mora (ex art. 30 dpr 602/1072). Infatti, entrambe le tipologie di interesse maturano sullo stesso importo capitale e gli interessi da sospensione si sostituiscono a quelli di mora per il periodo in cui vige un provvedimento che dispone la sospensione della riscossione. (...) nella nozione di "interessi di mora" rientrano "non solo interessi di mora in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi" (così in Cass., sez. V, 23/2/2023, n. 5693). Gli effetti della definizione agevolata vanno estesi anche agli interessi cosiddetti "da sospensione", maturati sulle cartelle di pagamento oggetto di sospensione (giudiziale e/o amministrativa), indipendentemente dal momento cui il relativo carico viene affidato all'agente della riscossione. Tali interessi, infatti, non risultano dovuti in virtù del principio di accessorietà, secondo cui la sorte degli oneri accessori segue quella del tributo principale: una volta definito quest'ultimo con l'agevolazione, anche gli interessi che ne dipendono vengono meno.

Inoltre, sulla base dell'interpretazione letterale dell'isti-

tuto di cui all'art. 1, co. 231 e ss., l. 197/2022, il collegio evidenzia come la disciplina positiva, diversamente dalle disposizioni regolanti le precedenti "rottamazioni", preveda che il debito a ruolo possa essere estinto versando esclusivamente delle "somme dovute a titolo di capitale" (ossia, le somme dovute a titolo di imposta) e delle somme "maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento", senza, pertanto, la corresponsione di ulteriori poste, tra cui gli interessi, a prescindere dalla loro classificazione (art. 1, co. 131, cit.). Gli interessi cosiddetti "da sospensione" non solo non sono dovuti dal contribuente, laddove oggetto di carico affidato all'agente della riscossione alla data prescritta dalla disciplina agevolativa (in particolare, con riferimento alla cosiddetta "rottamazione-quater", il 30 giugno 2022), ma anche nel caso gli stessi alla predetta data non risultino ancora iscritti a ruolo.

P.q.m.

La Corte di giustizia tributaria sez. 3 accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle entrate di Lecce al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'avv. Maurizio villani, dichiaratosi antistatario. (...)